



COMUNE DI PRESEZZO (BG)

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699

Email: protocollo@comune.presezzo.bg.it

PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it

Sito WEB: www.comune.presezzo.bg.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 18/06/2021

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI E APPROVAZIONE TARiffe
TARI ANNO 2021- DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID_19 ANNO 2021**

L'anno **2021**, il giorno **diciotto** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Funzione	Presente	Assente
ALESSIO PAOLO	Sindaco	SI	
ARZUFFI LUCA	Consigliere	SI	
MEDINI VALENTINA BEATRICE	Consigliere	SI	
TIRABOSCHI LUCA	Consigliere		SI
TOGNI ILARIO	Consigliere		SI
PIROLA LICIA	Consigliere	SI	
BETTINELLI GIANLUCA	Consigliere	SI	
BONAITA MARCO	Consigliere	SI	
ANDREONI CARLANDREA	Consigliere	SI	
FRISCHEMEYER JAN	Consigliere	SI	
BERTOLETTI ALBERTO	Consigliere	SI	
SARADINI DANIELE	Consigliere		SI
OCCIOCHIUSO MICHELE	Consigliere	SI	

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale** MANFREDA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA, incaricato della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Sindaco** ALESSIO PAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI E APPROVAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2021- DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID_19 ANNO
2021**

Illustra la proposta iscritta all'ordine del giorno, l'Assessore al bilancio Dott.ssa Licia PIROLA proiettando alcune slide.

Intervento ANDREONI

Intervento SINDACO

Intervento FRISCHEMEYER

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base di valutazioni dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ai sensi dell'art. 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'articolo 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif avente per oggetto la *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* con la quale si approva il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR), occupandosi anche della classificazione costi in Tariffa Fissa e Tariffa Variabile, come disposto dalla deliberazione 158/2020, stabilendo l'entità e il rapporto fra questi;

VISTE inoltre:

- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, avente ad oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;

→ la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

RILEVATO che l'art. 18 del MTR impone di redigere il Piano Economico Finanziario inserendo i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori affidatari riferiti all'ultimo bilancio consuntivo;

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b. costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c. componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

RILEVATO, ad ogni modo, che nelle more della suddetta approvazione da parte dell'ARERA, si applicano «*le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione*

PRESO ATTO che l'*“Ente territorialmente competente”* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Presezzo l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), non è stato costituito e che le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal Comune;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

VISTI:

- ✓ l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- ✓ il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”.
- ✓ il D.L. del 13 gennaio 2021 all'art. 1 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- ✓ il D.L. n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021 e il D.L.56/2021 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio;
- ✓ il D.L. n 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) art.30, co.5, che stabilisce limitatamente all'anno 2021 *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021”*;

VISTE le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019”* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi della citata deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci del Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, allegati alla presente deliberazione, e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

DATO ATTO che nella allegata relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4, dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO per quanto sopra di validare e approvare il Piano finanziario allegato alla presente deliberazione e i relativi documenti, allegati anch'essi al presente provvedimento, e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto Piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dal Segretario Comunale in data 31/05/2021, allegata alla presente deliberazione, e dalla quale risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/Rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico del gestore;

RITENUTO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla Deliberazione ARERA n.443/2019, come da relazione allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche secondo la classificazione approvata con il Regolamento per la disciplina della TARI;

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999 relativi, rispettivamente, al calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 158/1999, i calcoli, rispettivamente della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, della parte fissa per le utenze non domestiche e della parte variabile per le stesse utenze non domestiche, sono effettuati sulla base

dei seguenti coefficienti, da determinarsi entro gli intervalli di riferimento contenuti nel medesimo Decreto:

- coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (Kb);
- coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (Kc);
- coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd);

RITENUTO pertanto di determinare tali coefficienti entro i suddetti rispettivi intervalli di riferimento di cui al D.P.R. 158/99 come da allegato 2) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi risulta essere la seguente:

- 58,82 % a carico delle utenze domestiche,
- 41,18 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 662 e seguenti, della Legge n.147/2013 i comuni applicano la TARI in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come riportate nell'allegato 1) alla presente deliberazione.

VISTO il nuovo *Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti -TARI-*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 34 del *Regolamento*, di fissare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021 di pari importo:

- 1° rata scadenza il 30.09.2021,
2° rata scadenza il 30.11.2021,
3° rata scadenza il 10.01.2022;

con possibilità di pagare in unica soluzione entro il termine fissato per la 1° rata.

DATO ATTO che l'art.6, commi 1 e 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (Decreto sostegni bis) "Agevolazioni Tari" dispone *"in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID_19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività i comuni possono concedere riduzioni della Tari"*;

VALUTATA positivamente la possibilità di concedere riduzioni alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni in base a disposizioni normative a livello statale e regionale che hanno comportato una riduzione di produzione dei rifiuti da parte delle stesse, nonché conseguenze economiche negative;

RITENUTO, pertanto, di applicare per l'anno 2021 le riduzioni COVID-19 nella misura del 100% sulla parte variabile della tariffa e del 50% sulla parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche soggette a chiusura e la riduzione nella misura del 50% sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette restrizioni dell'attività;

DATO ATTO che la suddetta riduzione verrà applicata d'ufficio direttamente negli avvisi di pagamento TARI anno 2021 che verranno consegnati ai contribuenti;

RITENUTO, in applicazione della succitata normativa, finanziare la mancata entrata tariffaria attraverso apposito trasferimento statale;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

DATO ATTO che l'introduzione delle riduzioni di cui sopra direttamente nella presente deliberazione al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevede sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti, come disposto dall'art. 239, comma 1 lettera b) n. 7, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In*

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, determinato nella misura del 5%, e che dall'anno 2021 TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021);

VISTO l'allegato parere rilasciato in data 14/06/2021 dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON voti favorevoli **n. 7** contrari **nessuno**, astenuti **n. 3** (Frischemeyer, Bertoletti e Occhiochiuso), espressi nelle forme di legge dai **n. 10** consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui richiamate ed approvate;
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario allegata al presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3. di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati, che si allegano alla presente deliberazione, quali parte integrante e sostanziale.
4. di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - 58,82 % a carico delle utenze domestiche,
 - 41,18 % a carico delle utenze non domestiche;
5. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come da schema -allegato 1- e i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 come da allegato 2 alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, come determinato dalla Provincia di Bergamo;
7. di applicare per l'anno 2021, in attuazione delle disposizioni vigenti, le riduzioni COVID-19 nella misura del 100% sulla parte variabile della tariffa e del 50% sulla parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche soggette a chiusura e la riduzione nella misura del 50% sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette restrizioni dell'attività, stabilendo che le categorie di attività beneficiarie della riduzione devono essere state oggetto di chiusure o restrizioni disposte dalla normativa nazionale, regionale;
8. di dare atto che la suddetta riduzione verrà applicata d'ufficio direttamente negli avvisi di pagamento TARI anno 2021 che verranno consegnati ai contribuenti.

9. di prevedere che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa dell'importo presunto di €. 50.000,00.= e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da trasferimento statale a favore del Comune;
10. di stabilire, ai sensi dell'art. 34 del nuovo *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – Tari*- approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021 di pari importo:
 - 1° rata scadenza il 30.09.2021;
 - 2° rata scadenza il 30.11.2021;
 - 3° rata scadenza il 10.01.2022con possibilità di pagare in unica soluzione entro il termine fissato per la 1° rata.
11. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo e relativi allegati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli **unanimi**, contrari **nessuno**, astenuti **nessuno**, espressi nelle forme di legge dai **n. 10** consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
MANFREDA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al _____.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Presezzo,

Il Responsabile Settore Affari Generali
MANUELA MENGHINI
